



Direttore del Centro Studi IBM Italia.

-Prof. Enrico Pistolesi, nato a Firenze il due dicembre millenovecentottantanove (2.12.1889) domiciliato a Pisa, Preside della Facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa;

-Prof. Livio Trevisan, nato a Lodi (Milano) il sedici aprile millenovecentonove (16.4.1909), domiciliato a Pisa, Preside della Facoltà di scienze m.f.n. dell'Università di Pisa.

(1)

Sono presenti i Signori:

- Prof. Alessandro Faedo, nato a Chiampo (Vicenza) il diciotto novembre millenovecentotredici (18.XI.1913), domiciliato a Pisa, il quale interviene per conto ed in legale rappresentanza dell'Università degli Studi di Pisa, nella sua qualità di Magnifico Rettore, autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione di detta Università in data trenta marzo millenovecentosessantacinque, che in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera A).

- Sig. Luigi Castaldi, nato a Guarda Veneta (Rovigo) il ventinove settembre millenovecentodieci (29.9.1910) domiciliato a Milano

il quale interviene per conto ed in legale rappresentanza della Società per Azioni "IBM Italia S.p.A." con sede in Milano col capitale interamente versato

Registrato a Pisa  
17 LUG 1965  
N. 1188

Esatto L. Galati



di L.12.600.000.000.= nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di amministrazione e Consigliere delegato di detta Società, in ordine a quanto previsto negli atti sociali e quanto risulta:

a) dal verbale del Consiglio di amministrazione della Società stessa, in data 5 gennaio 1962, verbale che in estratto notarile (n.80989 di repertorio) rilasciato in data 14 maggio 1965 dal Dr. Giuseppe Bottoni - Notaro in Milano, si allega al presente atto sotto la lettera B);

b) dal Certificato del Tribunale di Milano-Cancelleria delle Società commerciali, rilasciato il 10 maggio 1965, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera C).

Detti componenti, della cui identità personale, piena capacità giuridica e qualifica sopra assunto, l'ufficiale rogante, sono certo, dichiarano e convengono quanto segue:

Art. 1

E' istituito in Pisa presso l'Università degli Studi di Pisa (in seguito, per brevità, denominata "Università"), un Istituto scientifico universitario, con la denominazione di: "Centro Nazionale Universitario di calcolo elettronico", (in seguito, per brevità, denominato "Centro"), avente lo scopo di

impartire le istruzioni necessarie e sviluppare la ricerca nel campo della elaborazione dei dati nello interesse della IBM Italia S.p.A. (in seguito, per brevità, denominata "IBM"), per le sue esigenze di ricerca scientifica, dell'Università e degli altri Enti che saranno ammessi a partecipare al Centro.

#### Art. 2

Per quanto riguarda l'amministrazione, il Centro, quale Istituto scientifico dell'Università, ha tutti i relativi diritti e obblighi previsti dalla vigente legislazione.

#### Art. 3

La gestione e l'amministrazione del Centro sono affidate ad un Comitato direttivo composto da due rappresentanti della IBM, designati dalla Direzione Generale, da due professori ufficiali della Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Università, designati dalla Facoltà stessa, e dal Direttore del Centro, che lo presiede.

Il Direttore del Centro è nominato dall'Università, d'accordo con la IBM.

Il Comitato direttivo può, per cooptazione, chiamare a far parte del Comitato stesso altri membri, scelti tra esperti o docenti universitari italiani e stranieri.



l'approvazione del Comitato direttivo.

Tutte le macchine di cui all'allegato D) restano di proprietà della IBM e potranno essere rimosse dalla IBM entro 90 giorni successivi alla scadenza della presente convenzione.

Altre macchine o dispositivi in aggiunta o in sostituzione di quelli descritti nell'allegato D) possono essere ordinati dall'Università e saranno forniti ai prezzi di listino per le Università e gli Istituti superiori di istruzione, in vigore al momento dell'ordine.

Per gli eventuali macchine e dispositivi sostitutivi sarà di volta in volta applicato l'intero prezzo del menzionato listino e non la differenza di prezzo tra le macchine sostituenti e quelle sostituite.

#### Art. 7

Il totale del tempo macchina è riservato per un terzo alla IBM, per un terzo all'Università e per il rimanente terzo agli Enti partecipanti.

Il programma di massima dell'impiego delle macchine viene stabilito dal Comitato Direttivo. La determinazione pratica dei vari tempi viene fissata di volta in volta dal Direttore del Centro.

#### Art. 8

L'Università concorda che, sia nel tempo ad essa

assegnato, sia in quello assegnato agli Enti partecipanti, le macchine siano utilizzate esclusivamente per l'insegnamento, la ricerca e lo sviluppo scientifico, in modo da contribuire all'avanzamento della scienza, dell'ingegneria e delle tecniche direzionali, e alla diffusione in genere delle possibilità dell'elaborazione automatica dei dati.

L'Università cercherà di dare particolare impulso alla ricerca operativa, alla econometria e alle scienze sociali.

In ogni caso non dovranno essere eseguite elaborazioni relative a problemi o ricerche per i quali non si preveda la comunicazione dei risultati in pubblicazioni scientifiche e non dovranno essere eseguiti dal Centro lavori retribuiti per conto di terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche o Enti pubblici o privati.

#### Art. 9

Nel quadro della legge 24.7.1962, n.1073, la IBM, quale contributo all'attività universitaria, metterà annualmente a disposizione dell'Università la somma di L.20 milioni, da utilizzarsi secondo modalità da stabilire di comune accordo tra la IBM e la Università stessa; in linea di massima tale somma sarà divisa in due parti uguali tra l'Università di

Pisa e tutte le altre Università italiane che partecipano alle attività del Centro.

Art. 10

L'Università assume a suo carico gli oneri relativi ai locali, al loro adattamento per l'installazione delle macchine, compresi quelli concernenti il funzionamento delle macchine stesse (condizionamento dell'aria, convertitori elettrici, impianto elettrico), gli oneri riguardanti l'esercizio, inclusi quelli per il personale, nonché ogni ulteriore onere relativo all'attuazione della presente convenzione, esclusi quelli posti a carico della IBM, che sono esplicitamente limitati a:

1. messa a disposizione, per l'uso, delle macchine di cui all'allegato D);
2. spese di nazionalizzazione delle macchine;
3. spese di trasporto delle macchine;
4. spese di manodopera e delle eventuali opere di arte necessarie per l'ingresso delle macchine nei locali e per la loro sistemazione fisica;
5. spese di montaggio delle macchine, fino a perfetto funzionamento;
6. spese di assicurazione delle macchine;
7. costi e spese dirette relativi ai dipendenti IBM assegnati al Centro, nel numero e nelle persone







stabilite a discrezione della IBM.

L'Università si impegna a sostenere ogni altro eventuale onere di cui la IBM dovesse essere gravata in conseguenza di qualsiasi adempimento relativo alla presente convenzione.

Art. 11

Il materiale di consumo e ogni altro accessorio (schede, nastri ecc.), necessari per il funzionamento delle macchine, devono soddisfare i requisiti IBM, la quale potrà fornirli, su richiesta, ai normali prezzi di listino e nei limiti della loro disponibilità.

Art. 12

Le fatture relative a quanto dovuto alla IBM, in conseguenza della presente convenzione, saranno inviate all'Università e dovranno essere saldate entro 30 giorni.

Art. 13

La presente convenzione ha la durata di 5 anni a decorrere dalla data di funzionamento del complesso 7090-1401 e potrà essere rinnovata, alle stesse condizioni, per uguale periodo di tempo, mediante esplicito mutuo consenso delle parti contraenti, da esprimersi per iscritto entro 90 giorni precedenti la data di scadenza della presente convenzione.

*Enrico Pistoleri*

*Ugo Tocchetti*  
*Severino Pistoleri*

*Roberto Stanghi, ufficio rapporti*



*Alexandre*

*Antonio*  
*Carlo*



La IBM si riserva il diritto di recedere in qualunque momento, e con preavviso di 90 giorni, dalla presente convenzione, qualora non siano rispettate, da parte dell'Università e degli altri enti partecipanti, tutte le condizioni e le finalità di impiego delle macchine, secondo quanto specificato nella presente convenzione.

Art. 14

Il presente atto, stipulato nell'interesse della Università degli Studi di Pisa, è redatto in carta bollata e sarà registrato in esenzione dalla tassa di registro, a norma dell'art.45 della legge 24 luglio 1962, n.1073.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane, unitamente agli allegati, presenti i testi, ai componenti che lo approvano, sottoscrivono e controfirmano a margine con i testi medesimi e con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'amministrazione universitaria di Pisa.

L'atto consta di n.3 fogli, scritti su nove intere pagine e quanto qui della presente, da persona di mia fiducia.

1 Adde le parole: "Dr. Antonino Vitrano, nato a Palermo il primo marzo millenovecentododici (1.3.1912) domiciliato a Roma, Vice Direttore Generale della

Istruzione Universitaria."

Alessandro Fano n. n.

Luigi Costa

Carlo Antanone

Luigi Piovani

Luigi Piovani

Luigi Piovani

Luigi Piovani

Luigi Piovani, ufficiale cognate

